

COMUNE DI LETOJANNI

Provincia di Messina



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Via Vittorio Emanuele -Letojanni (ME)

I N D I C E

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Titolo II - Entrate comunali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Regolamenti specifici

Titolo III - Determinazioni di aliquote, tariffe e agevolazioni

Art. 5 - Determinazioni di Aliquote e Tariffe

Art. 6 - Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni

Titolo IV - Gestione delle entrate

Art. 7 - Forme di gestione

Art. 8 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate tributarie e non tributarie

Art. 9 - Modalità di pagamento

Art. 10 - Attività di riscontro

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Art. 12 - Rapporti con il cittadino – Diritto d'interpello

Art. 13 - Attività di liquidazione, Accertamento, sanzionatoria e di notifica degli atti

Art. 14 - Autotutela

Art. 15 - Accertamento con adesione e ravvedimento operoso

Art. 16 – Rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale

Titolo V - Sanzioni per violazioni di norme tributarie

Art. 17 - Disposizioni sanzionatorie

Art. 18 - Sanzioni in materia di riscossione tributi

Art. 19 - Determinazione dell'entità della sanzione

Art. 20 - Concorso di violazioni e continuazione

Titolo VI – Gestione delle Entrate

Art. 21 - Versamenti e rimborsi

Art. 22 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazioni, sui provvedimenti di rateizzazione e sui rimborsi

Art. 23 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

Art. 24 - Forme di riscossione

Art. 25 - Formazione dei ruoli

Art. 26 - Disposizioni di carattere generali

Art. 27 - Disposizioni transitorie

TITOLO I °

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nel rispetto delle semplificazioni degli adempimenti da parte dei contribuenti. E' adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446/97, nel rispetto dei principi contenuti nella L. n° 142/90 e successive modifiche e integrazioni e nel D. Lgs. n.° 267/2000 (ex D. Lgs 77/95), con adeguamento ai principi di cui alla L.n° 212/2000 (statuto del contribuente) ed in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

Art.2

Limiti alla potestà regolamentare

In ossequio alla riserva di Legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il presente regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II °

Entrate Comunali

Art.3

Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) tributi comunali;
 - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Per tutte le entrate sopra dette l'Ente deve assicurare, nell'ambito della propria potestà regolamentare e impositiva, la conoscibilità degli atti da parte dei cittadini, degli utenti e contribuenti, con idonea pubblicità degli stessi nelle forme di legge, evitando la richiesta di informazioni e documentazioni agli stessi se già in possesso dell'Ente o di altre P.A. espressamente indicate dai cittadini, utente e contribuente.

Art.4

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti nel presente regolamento, lo stesso non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate.
2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni del presente regolamento generale delle entrate e debbono adeguarsi alle norme dello stesso, prevedendo anche ulteriori semplificazioni negli adempimenti di dichiarazione e variazione per i cittadini, utenti e contribuenti....
3. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti specifici già approvati si intendono abrogate.
4. I regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diversa disposizione di legge, e devono essere resi pubblici e comunicati agli Organi competenti nei modi e termini previsti dalla normativa applicabile.

TITOLO III°

Determinazione di Aliquote Tariffe e Agevolazioni

Art.5

Determinazione di Aliquote e tariffe.

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario l'Organo competente dell'Ente determina con apposite deliberazioni aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati automaticamente per l'esercizio successivo.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni rientranti nell'ordinamento dei tributi e nella disciplina generale delle entrate comunali sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate e qualora le stabiliscano leggi dello Stato sono applicabili anche in mancanza di espressa previsione regolamentare.

2. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

TITOLO IV° ***Gestione delle Entrate***

Art.7

Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
 - c) affidando a terzi, anche disgiuntamente ,la liquidazione,l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.
2. Nell'ipotesi di cui al punto c), le relative attività sono affidate:
 - a) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90 e,nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,alle società miste,per la gestione presso altri comuni,ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988,n° 43,ai soggetti nell'albo di cui al predetto art.53;
3. L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini,utenti e contribuenti,e ciò è applicabile per qualsiasi tipo di entrata comunale;
4. Chiunque comunque svolga attività di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributi e di entrate comunali è tenuto a rispettare i principi di tutele del cittadino,utente e contribuente previsti nel presente regolamento in adeguamento alla L.212/2000,e successivi provvedimenti correttivi e di attuazione.

Art.8

Soggetti responsabili della gestione delle entrate tributarie e non tributarie

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sugli immobili,dell'imposta comunale sulla pubblicità,dei diritti sulle pubbliche affissioni,della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. interni e del canone sulle o.s.a.p., compete al funzionario responsabile della singola entrata tributaria, designato dall'Amministrazione comunale.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici,ricezione delle denunce,riscossioni,informazione ai contribuenti,controllo,liquidazione,accertamento,applicazione delle sanzioni tributarie);

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nei capitolati d'appalto;
- g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal presente regolamento, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con l'adesione e gli altri istituti previsti a tutela dell'utente/contribuente;
- h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributi.

3. Delle altre entrate comunali di competenza dell'Ente la responsabilità della gestione spetta ai responsabili del Servizio ai quali risultano affidati con il P.E.G. o con diverso provvedimento le risorse di entrata e gli impegni di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

4. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, cura tutte le operazioni necessarie e utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Trasmette, inoltre, i dati e la documentazione necessari per la registrazione contabile dell'accertamento delle entrate all'Ufficio Ragioneria entro 15 giorni dall'acquisizione della idonea documentazione a supporto, ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Art. 9

Modalità di pagamento

1. I pagamenti da parte dei cittadini, utenti e contribuenti, di qualsiasi tributo, canone tariffa e tassa di pertinenza comunale possono essere effettuati, nel rispetto dei termini stabiliti, secondo una delle modalità di seguito previste, a scelta di chi esegue il pagamento, salvo i casi specifici appresso indicati:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati alla tesoreria comunale, ove è d'obbligo accesi per ogni singola entrata;
- c) versamento al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la provincia di Messina per gli importi iscritti a ruolo e per l'i.c.i., e per quest'ultimo in alternativa alla modalità di cui alla lettera b);
- d) disposizioni, giroconti, accreditamenti, carte di credito di istituti finanziari convenzionati con il tesoriere comunale ed altre modalità simili consentite dalle leggi applicabili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale, e ciò per le entrate non tributarie.

2. Quando vengono utilizzate le modalità di pagamento di cui alla lettera d) del I° comma, i pagamenti si considerano comunque effettuati nel giorno del versamento delle somme nel conto di tesoreria.

3. Il cittadino, utente e contribuente, qualora, contemporaneamente per lo stesso anno risulti creditore e debitore dell'Ente per effetto di obblighi contributivi o tributari, può chiedere con apposita istanza

agli uffici competenti di poter procedere alla compensazione di tali rapporti, versando l'eventuale differenza a debito o con diritto al rimborso dell'eventuale differenza a credito, salvo quanto previsto ai commi 1,2,3, e 4 dell'art.22 del presente regolamento. Il responsabile di ciascuna entrata,dopo le dovute verifiche,ne darà l'assenso.

Art.10

Attività di riscontro

1. I controlli vengono effettuati,in ciascun esercizio,dal funzionario responsabile di ciascuna entrata sulla base dei criteri di indirizzo individuati dall'Amministrazione comunale per ciascun servizio in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato,nel quale si dà anche atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.

2. Nella individuazione dei settori di intervento dell'attività di controllo l'Organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di verifica e di controllo in materia ICI e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione,la Giunta comunale può individuare annualmente compensi incentivanti a favore del personale dell'ufficio tributi dell'Ente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione i.c.i. in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente e non contestate,a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici,al netto di sanzioni,interessi e spese di notifica,nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta,e ciò ai sensi dell'art. 3,comma 57 della L.n° 662/96 e dell'art.59 comma 1,(lettera p) del D. Lgs. n° 446/97.

A tal fine rientrano nella definizione di Ufficio Tributi tutte le unità organizzative del Settore,ivi compreso il personale tecnico e amministrativo,anche appartenente ad altre unità organizzative dell'Ente,che ha comunque svolto attività di collaborazione nell'accertamento.

Quanto disposto nel precedente comma è regolato espressamente nel regolamento ici.

4. Il funzionario responsabile di qualsiasi entrata gestita direttamente dal comune,provvede per mezzo dell'apposito servizio all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti,delle dichiarazioni e delle comunicazioni,nonché di qualsiasi altro adempimento posta a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

5. L'attività di cui al comma 4 può essere effettuata anche mediante affidamento,in tutto od in parte,a terzi in conformità ai criteri di cui all'art.7 del presente regolamento.

6. La Giunta Comunale ,su proposta motivata del funzionario responsabile,può affidare a terzi ,con convenzione,ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata nonché alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale ed alla gestione delle relazioni con i contribuenti.

7. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per le singole entrate.

Art.11

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal responsabile di ciascuna entrata nell'esercizio dell'attività di accertamento e controllo. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di pareri e autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, anche propedeutico, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi entro 15 giorni.

Art.12

Rapporti con i cittadini -- Diritto d'interpello

1. Nell'ambito dello scopo e dei principi del presente regolamento, i rapporti con i cittadini devono essere svolti secondo criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Devono, pertanto, essere ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini medesimi.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

2. Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nel regolamento e nella normativa che lo regola, può rivolgere un quesito all'ufficio finanziario comunale, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'ufficio finanziario comunale concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11).

Art.13

Attività di liquidazione, accertamento, sanzionatoria e di notifica degli atti

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e non tributarie.

2. In particolare :

a) ciascun atto impositivo deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della imposizione ed allo stesso vanno allegati gli atti richiamati in motivazioni, non conosciuti dal contribuente, salva la possibilità di riprodurne nell'atto impositivo il contenuto essenziale;

b) i verbali e le risultanze di sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'attività di accertamento devono essere allegati ai relativi avvisi, ovvero previamente comunicati dal contribuente;

c) nei ruoli resi esecutivi dal 1° Luglio 2001 è obbligatoria l'indicazione della motivazione dell'iscrizione se essa non è preceduta da un avviso di accertamento o da autodenucia;

d) ove la posizione tributaria del contribuente non risulti chiara e certa dalla documentazione in possesso, l'Ufficio, prima di procedere alla liquidazione o all'accertamento, deve inviare richiesta di chiarimenti al contribuente. Qualora lo stesso non ottemperi alla risposta entro 30 giorni dal ricevimento, l'ufficio provvede con gli elementi in possesso alla liquidazione e/o all'accertamento; negli altri casi valuterà, anche in contraddittorio con il contribuente e sulla scorta dei chiarimenti avuti, la materia imponibile da liquidare e/o accertare;

e) la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;

f) la comunicazione al destinatario degli atti di fiscalità locale deve essere effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n° 600/1973 e ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L. n° 265/99, con i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;

g) l'addebito al destinatario delle spese di notifica verrà effettuato nei limiti e nei termini consentiti dalla legge;

h) avverso gli atti di fiscalità locale i contribuenti, entro 60 giorni dalla data di notifica, possono alternativamente:

- produrre deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16, comma 4, D. Lgs. n° 472/97, inviate in forma scritta direttamente all'Ufficio tributi dell'Ente;

- proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n° 546/92.

Art. 14 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, accedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento tributario emesso e ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche a nome di contitolari;

d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

4. Nei casi di cui sopra, la relativa istanza deve essere inoltrata entro i termini di prescrizione previsti dalla disciplina di ogni tributo.

Art.15

Accertamento con adesione e Ravvedimento operoso

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, vengono introdotti nell'ordinamento comunale, relativamente alle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione e quello del ravvedimento operoso, i quali, in quanto compatibili, verranno applicati con le procedure, le modalità e le misure sanzionatorie di cui alle vigenti norme in materia di tributi erariali.

Art.16

Rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie innanzi alle commissioni tributarie, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile del tributo o da altro funzionario dallo stesso designato.
2. Nel caso in cui una controversia presenti particolare complessità o rilievo, il funzionario responsabile propone alla Giunta Comunale di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune a professionisti qualificati iscritti negli appositi albi professionali ammessi alla rappresentanza in giudizio dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, dell'istituto della conciliazione giudiziale, proposta dalla controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. n.° 546/1992.

TITOLO V°

Sanzioni per Violazioni di Norme Tributarie

Art.17

Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie. (D. Lgs. n° 472/1997, n° 473/97 da art. 11 a 14, D. Lgs. n° 473/1997, art. 13). In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
 - a) le caratteristiche delle sanzioni;
 - b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
 - c) le cause di non punibilità;
 - d) i criteri di determinazione;
 - e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
 - f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;

- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art.18

Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art.19

Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione nei limiti previsti dalla legge viene determinata dal responsabile del tributo secondo la gravità e il danno arrecato all'Ente, con le modalità e i termini di cui all'art.16 del D.Lgs.472/97.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo, ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97.

Art.20

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

- a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
- b) con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
- c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:

- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;

b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rivelano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

3. Nei casi di omissioni o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento ai sensi dell'art.15 del presente regolamento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene anteriormente all'azione di controllo ed emissione dei dovuti provvedimenti da parte dell'ufficio.

TITOLO VI°

Gestione delle Entrate

Art.21

Versamenti e rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10.33 per anno, ad esclusione di quelle riferiti alla cosap temporanea, all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee.

2. Gli incassi tributari a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 10.33 per anno, con le esclusioni di cui al comma precedente, mentre quelli a titolo di recupero di evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 10.33 per anno.

3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

4. I rimborsi esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso.

Art.22

Interessi sugli atti di accertamento/liquidazioni, sui provvedimenti di rateizzazione e sui rimborsi

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione previsti dall'art.23 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di liquidazione/accertamento sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di

interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 2,50% annua (DM.1 dicembre 2003).

2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'amministrazione qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla richiesta.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

Art.23

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. E' possibile concedere la rateizzazione dei debiti tributari, in rate mensili secondo le fasce di debito riportate al comma 8, ai contribuenti che versano in serie difficoltà economiche, dietro presentazione di apposita istanza e previo versamento di un acconto pari al 30% dell'intero debito dovuto.
2. I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i propri debiti tributari sono tenuti a presentare, in allegato alla relativa istanza, le ricevute di avvenuto versamento dell'acconto del 30% dell'intero debito, condizione *sine qua non* per poter concedere la rateizzazione.
3. Per i debiti tributari già iscritti a ruolo e affidati al concessionario della riscossione, il contribuente non potrà richiedere al Comune alcuna rateizzazione, ma dovrà rivolgersi direttamente allo stesso concessionario.
4. Gli importi rateizzati potranno prevedere anche le sanzioni, se riportati nell'atto di accertamento regolarmente notificato al contribuente, oltre gli interessi dovuti nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
5. Per i debiti tributari che superano l'importo di € 10.329,14 il contribuente dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa per l'intero importo oggetto di rateizzazione.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'intero debito residuo che sarà riscosso dall'Ente in unica soluzione, senza alcuna possibilità per il debitore di avanzare ulteriori rateizzazioni. Nei casi in cui sia stata prestata apposita garanzia fideiussoria, il Comune potrà rivalersi sulla stessa fino alla concorrenza del debito tributario residuo comprensivo di interessi.
7. La rateizzazione non verrà concessa qualora il contribuente risulti moroso in altre precedenti rateizzazioni.
8. La durata del piano rateale non può eccedere i 72 mesi e il numero delle rate mensili concedibili aumenta in rapporto all'ammontare del debito tributario complessivo, secondo le seguenti fasce, previo pagamento di un anticipo pari al 30% dell'intero debito,:
- debiti fino a € 100,00 nessuna rateizzazione

- debiti da €. 100,01 a €. 500,00, fino ad un massimo di 4 rate mensili,
 - debiti da €. 500,01 a €. 3.000, da cinque a dodici rate mensili,
 - debiti da €. 3.001 a €. 6.000, da tredici a ventiquattro rate mensili,
 - debiti da €. 6.001 a €. 20.000, da venticinque a trentasei rate mensili,
 - debiti oltre € 20.000 da trentasette a settantadue rate mensili.
9. Non è prevista alcuna rateizzazione per il pagamento di quei tributi riscossi direttamente dal Comune attraverso l'emissione annuale di ruoli ordinari, che prevedono già una propria rateizzazione.
10. Al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e favorire una più efficace gestione delle entrate comunali, sono introdotte le seguenti misure premiali:
- a) Contribuenti virtuosi**
 È prevista una misura premiale consistente nella possibilità di estendere il piano di rateizzazione fino a un massimo di ulteriori 5 rate rispetto ai limiti ordinari previsti dal comma 8, in favore dei contribuenti o utenti qualificati come virtuosi.
 Sono considerati virtuosi i soggetti che, nel triennio antecedente alla richiesta di rateizzazione:
- non risultino morosi in relazione a entrate tributarie ed extratributarie definitivamente accertate;
 - non siano decaduti da precedenti piani di rateizzazione concessi dal Comune.
- Per i soggetti che beneficiano della presente misura premiale, l'obbligo di prestazione della garanzia di cui al comma 5 si applica per rateizzazioni di importo superiore a euro 10.329,14;
- b) Domicilio digitale (PEC)**
 È prevista una misura premiale consistente nella possibilità di estendere il piano di rateizzazione fino a un massimo di ulteriori 5 rate rispetto ai limiti ordinari previsti dal comma 8, in favore dei contribuenti persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), attivo e valido ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del Comune.
 Per i soggetti che beneficiano della presente misura premiale, l'obbligo di prestazione della garanzia di cui al comma 5 si applica per rateizzazioni di importo superiore a euro 10.329,14.
11. Le misure premiali di cui al comma 10:
- si applicano nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - si applicano alle istanze di rateizzazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
12. I contribuenti possono beneficiare alternativamente di una delle misure premiali di cui al comma 10 ovvero, qualora in possesso dei relativi requisiti, di entrambe.
13. Il beneficio decade in caso di:
- mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti dal piano di rateizzazione;
 - perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione della misura premiale, ivi compresa la revoca del domicilio digitale.

Art. 24

Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:
 - a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88;
 - b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;
 - c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 25

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario della specifica entrata.

Art.26

Disposizioni di carattere generale

1. A prescindere dalle norme regolamentari di cui agli articoli precedenti, gli uffici nei rapporti con i cittadini, utenti e contribuenti, uniformeranno di fatto il comportamento e gli atti alle disposizioni contenute nella L. n° 212/2000 e successivi provvedimenti attuativi e correttivi.

Art. 27

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2005, in quanto uniformatosi alla L. 212/2000 e ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. n° 388/2000.

